

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'**

### **“SIO.COM S.R.L.” NELLA “ASSOCIAZIONE SIOMMMS”**

#### **AI SENSI DELL'ART. 2501–TER DEL CODICE CIVILE**

\* \* \* \* \*

In occasione dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del Decreto legislativo sul Terzo Settore n. 117 e n. 112 del 3 luglio 2017 e conseguentemente, nell'ambito di un disegno volto al perseguimento di una ristrutturazione dell'organizzazione del gruppo che consenta lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ed accessorie) in maniera più razionale così come consentito dal nuovo testo normativo, e quindi per esigenze legate ad una razionalizzazione della catena partecipativa, nonché obiettivi di rafforzamento dei mezzi patrimoniali ed a una politica di contenimento dei costi amministrativi e gestionali ed al conseguente miglioramento della gestione dell'attività tipica dell'Ente Associazione SIOMMMS che consiste nella promozione e nella diffusione delle conoscenze nel campo dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento, anche tramite attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, formazione scientifica di giovani ricercatori, studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, nonché dei criteri di valutazione delle malattie metaboliche dell'osso; gli organi amministrativi dell'Ente SIOMMMS (incorporante) e della società SIO.COM s.r.l. (società incorporanda) si sono determinati a predisporre il seguente progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 cod. civ., formato sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della società incorporanda all'Ente incorporante e - in conseguenza di ciò - senza previsione di rapporto di concambio. L'operazione in essere consentirà di accentrare in un unico soggetto (la SIOMMMS risultante dall'operazione di Fusione) il patrimonio

strumentale (composto principalmente dall'attività di impresa riconducibile all'attività congressuale di divulgazione scientifica) all'attività tipica da sempre svolta da SIOMMMS, che per pura correttezza civilistica era stato attribuito ad un ente commerciale anche per meglio gestire le conseguenti implicazioni fiscali ante riforma. Grazie alla riforma del "terzo settore" con l'introduzione delle normative citate in apertura, gli effetti della presente operazione, consentiranno alla SIOMMMS in primis di esercitare organicamente la propria attività istituzionale scientifica anche mediante lo svolgimento di attività di impresa senza che ciò possa compromettere la propria qualifica di Ente non Commerciale. In seconda battuta, ma non meno importante, l'operazione di fusione consentirà di ottenere benefici in termini di patrimonializzazione economica, miglior gestione delle risorse finanziarie maggior potere contrattuale con i terzi, attribuzione di un rating migliore anche al fine di poter contrattare migliori condizioni per eventuali finanziamenti, riduzione dei costi di gestione anche in conseguenza della eliminazione delle duplicazioni di funzioni che ad oggi affliggono la struttura organizzativa del Gruppo a cui ricondurre tutti i soggetti partecipanti alla fusione.

Si precisa in questa sede che la SIOMMMS è ad oggi un ente non commerciale e tale rimarrà anche dopo l'incorporazione delle Società SIO.COM s.r.l.. Posto che gli enti non commerciali, ai sensi della nuova normativa prevista dal codice del terzo settore, possono svolgere attività commerciale, è bene specificare che, dopo la fusione, i beni della società incorporanda confluiranno nell'attività d'impresa che la SIOMMMS incorporante condurrà in continuità e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 172, comma 1, del Tuir, per effetto del richiamo operato dal successivo art. 174 del Tuir senza che ciò possa far considerare l'operazione di fusione "realizzativa" ai fini fiscali. Al fine di evitare usi distorsivi dell'operazione di fusione in esame che potrebbero condurre a salti d'imposta disapprovati dal sistema, per l'operazione de quo assume rilievo anche la disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 171 del Tuir in ordine alle riserve costituite prima della trasformazione/fusione eterogenea e ciò con particolare riguardo per gli utili la cui distribuzione è già stata deliberata dalla SIO.COM srl ma non si è ancora proceduto all'effettiva liquidazione ed incasso da parte di SIOMMMS.

L'operazione di fusione per incorporazione avrà le seguenti caratteristiche:

**1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE** (*Art. 2501-ter comma 1, punto 1*)

- **"SOCIETA' ITALIANA DELL'OSTEOPOROSI DEL METABOLISMO MINERALE E DELLE MALATTIE DELLO SCHELETRO – SIOMMMS"** con sede in Verona – Piazzale L. Scuro Borgo Roma 37100, Iscritta al n. 369827 R.E.A. di Verona, Codice fiscale n. 93142490239, Partita IVA n. 03683390235 - **Ente incorporante;**
- **"SIO.COM s.r.l."** - Società Unipersonale con sede in Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII n.30, Capitale Sociale € 10.000,00, iscritta al n. 408229 R.E.A. di Bergamo, Codice fiscale/partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03785960166 – **società incorporanda.**

**2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE** (*Art. 2501-ter, comma 1, punto 2*)

L'Ente risultante dalla fusione manterrà la forma giuridica di Associazione così come la denominazione di **"SOCIETA' ITALIANA DELL'OSTEOPOROSI DEL METABOLISMO MINERALE E DELLE MALATTIE DELLO SCHELETRO – SIOMMMS"**.

Gli scopi e lo statuto dell'Ente incorporante non subiranno modifiche per effetto della fusione.

Per effetto della fusione l'Ente incorporante rafforzerà il proprio patrimonio acquisendo il netto patrimoniale della società incorporanda.

**3. RAPPORTO DI CAMBIO** (*Art. 2501-ter, comma 1, punti 3,4,5*)

La società incorporanda è interamente possedute dall'Ente incorporante. L'operazione di fusione rientra pertanto nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 2505 del codice civile e non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio.

Pertanto, richiamato quanto esposto in premessa, si dà atto:

- che l'Ente incorporante incrementerà il patrimonio al servizio della propria attività istituzionale acquisendo il patrimonio dell'incorporanda;

- che il capitale sociale della società incorporata verrà contestualmente annullato.

L'annullamento avrà luogo il giorno stesso di ciascuna efficacia "*erga omnes*" della fusione. In pari data si procederà con la cancellazione della società incorporata.

#### **4. DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE** (*Art. 2501 ter, comma 1, punto 6*)

In dipendenza della fusione, l'Ente incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società SIO.COM s.r.l. in modo che l'Ente incorporante, dalla data di efficacia della fusione di cui all'articolo 2504 *bis* c.c. assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti e ragioni della società incorporanda e a proprio carico tutte le passività a norma di legge, assumendosi altresì l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività indistintamente, anche se posteriori alla data di fusione, alle condizioni ed alle scadenze convenute, proseguendo in tutti i rapporti delle stesse, anche processuali, anteriori alla fusione.

Per tale motivo,

- se l'atto di fusione verrà redatto entro la fine del 2018, la fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma del codice civile, dalla data del 1° gennaio 2019, così come gli effetti contabili di cui all'art. 2501 ter, numeri 5 e 6, del codice civile nonché gli effetti fiscali di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86 che si produrranno dalla data del 1° gennaio 2019.
- se l'atto di fusione verrà redatto dal 1 gennaio 2019 in poi, la fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma del codice civile, dalla data in cui viene effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 o da una data successiva che verrà prevista nell'atto di fusione medesimo, mentre gli effetti contabili di cui all'art. 2501 ter, numeri 5 e 6, del codice civile nonché gli effetti fiscali di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86 si produrranno dalla data del 1° gennaio

dell'anno in cui viene effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 o dal 1° gennaio dell'anno relativo alla data successiva di effetto della fusione così come prevista nell'atto di fusione.

**5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI** (*Art. 2501 ter, comma 1, punto 7*)

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci trattandosi di fusione in favore di Ente non societario.

**6. VANTAGGI PARTICOLARI RISERVATI AGLI AMMINISTRATORI** (*Art.2501 ter, comma 1, punto 8*)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori dei soggetti partecipanti alla fusione.

\* \* \* \* \*

Osservato che all'operazione di fusione non partecipano Società con capitale rappresentato da azioni e che la società incorporanda è interamente partecipate dall'Ente incorporante ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2501 *quinquies* c.c. e 2501 *sexies* c.c..

Il progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle partecipanti.

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 – ter, comma 3, c.c. per SIO.COM Srl, mentre per SIOMMMS verrà pubblicato sul sito internet [www.SIOMMMS.it](http://www.SIOMMMS.it) con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Bergamo, 16/10/2018

*Il Rappresentante Legale di "SOCIETA' ITALIANA  
DELL'OSTEOPOROSI DEL METABOLISMO  
MINERALE E DELLE MALATTIE DELLO*

*SCHELETRO – SIOMMMS"*

F.to Prof. Stefano Gonnelli

*Il Rappresentante Legale  
di "SIO.COM s.r.l."*

F.to Dott. Lorenzo Ventura